



[www.servizisocialionline.it](http://www.servizisocialionline.it)

## **SEZIONE “Detenuti e misure alternative” e SEZIONE “Articoli di servizio sociale”**

***La messa alla prova: l'importanza della pena rieducativa nei confronti del minore***

***Di Loredana Cinzia Porcelli***

Il nostro sistema penale minorile sancisce che per procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile, ovvero deve essere valutata la sua capacità di intendere prima di attribuirgli la responsabilità di un reato e sottoporlo ad una pena.

In base al cosiddetto PRINCIPIO DI IMPUTABILITA' , necessario il riferimento all'art. 97 del codice penale, il minore infraquattordicenne non è mai imputabile e all'art. 98 si specifica che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere."

Quindi, ai sensi dell'art. 98 del c.p., per i minori dai 14 ai 17 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata, mentre per gli adulti autori di reato è presunta.<sup>1</sup>

Quando si tratta di agire nei confronti di un minore la questione si fa abbastanza delicata, ad ogni modo prima di intervenire penalmente un aiuto importante è quello fornitoci da diverse discipline umanistiche specializzate in diverse rami: psicologia, psichiatria, neuropsicologia, scienze sociali e così via. Grazie al loro supporto è più facile stabilire una relazione col minore, andando a toccare i punti cruciali di una personalità ancora vulnerabile.

Oggi il tema della criminalità minorile è abbastanza diffuso, episodi di violenza si perpetuano continuamente, probabilmente questo fenomeno è stato sempre affrontato con superficialità, applicando soluzioni e rimedi alquanto inutili e inadeguati.

Bisogna agire nella maniera giusta, evitare di commettere i soliti errori e concentrare l'attenzione unicamente sul minore che ha compiuto il delitto o una semplice violazione, capire i motivi e le cause che lo hanno portato a delinquere poiché ognuno di loro ha una propria storia con vissuti differenti.

---

<sup>1</sup><https://www.giustizia.it>

Spesso si tratta di minori abbandonati o fuggiti dalla propria famiglia d'origine, minori stranieri che giungono in Italia con la speranza di una vita migliore invece vengono intrappolati in circuiti criminali, minori che vivono forti disagi di adattamento sociale e prediligono la strada più semplice per ritrovare un proprio benessere socio-economico.

Tanti sono gli episodi in cui possono essere coinvolti: spaccio di droga, prostituzione, cyberbullismo<sup>2</sup>, furto, rapine, lesioni personali. Sono necessari interventi mirati per condurre il minore alla responsabilizzazione ovvero alla rieducazione.

L'istituto maggiormente applicato per i condannati minorenni è la sospensione del processo e messa alla prova Art.28 DPR 448/88, un'innovazione importante nel processo penale minorile, che si differenzia dal *probation system* anglosassone, in quanto non si tratta di una misura alternativa alla pena, ovvero post-sentenza, ma entra in gioco nel corso del processo penale. Infatti, la sospensione del processo è disposta con ordinanza nel corso dell'udienza preliminare o in dibattimento.

Nel momento in cui il processo viene sospeso il minore viene affidato ai servizi minorili, ciò consente al giudice di valutare la personalità del minorenne all'esito della prova (art. 28, comma 1, d.P.R. 448/88).L'USSM (Ufficio servizio sociale per i minorenni) svolge un ruolo importante in seguito all'applicazione di questa misura, attivando i cosiddetti MAP progetti di messa alla prova, sfruttando tutte le possibili risorse presenti sul territorio e puntando quindi al recupero sociale del minore, senza interrompere i suoi processi di crescita.

Questo progetto deve necessariamente essere accettato e condiviso dal minore, il quale si impegna ad aderire al programma di risocializzazione e rieducazione che gli è stato affidato.

E' possibile l'applicazione della messa alla prova a qualsiasi tipologia di reato, anche per quelli gravi e di rilevante allarme sociale e può avere una durata massima di tre anni.

La messa alla prova consente di estinguere il reato se l'esito è positivo, allorché il minore imputato viene prosciolto; mentre in caso di esito negativo si ha la prosecuzione del procedimento.

Il progetto di messa alla prova è un vero e proprio programma di intervento messo in atto dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio – assistenziali degli enti locali, effettuando attività di osservazione, educazione e sostegno tenendo conto delle prescrizioni del giudice. L'obiettivo è quello di coinvolgere il minore ma anche il suo nucleo familiare e il suo ambiente di vita, conferendo lui impegni specifici come attività di volontariato, di formazione, attività lavorativa in collegamenti con altri tipi di servizi come il Sert, Asl e DSM logicamente in base alla specificità dei casi.

Sulle attività svolte durante il progetto di messa alla prova il giudice va informato periodicamente e solo dopo il periodo di sospensione che fisserà una nuova udienza in cui emetterà una sentenza di estinzione del reato, tenuto conto del comportamento del minorenne nonché dei cambiamenti positivi che si sono riscontrati.

---

<sup>2</sup>Si può definire cyberbullismo l'uso delle nuove tecnologie per intimidire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone. - <http://www.azzurro.it>

Quest'istituto rappresenta un percorso di crescita personale e sociale oltre che un'opportunità per uscire presto dal circuito penale, ma quante possibilità ci sono che il minore riesca finalmente ad entrare in una nuova realtà fatta di regole e principi morali, rispetto per gli altri?

Ma soprattutto sono in maggioranza o in minoranza coloro che concretamente si impegnano ad intraprendere questo tipo di percorso per poi uscirne vittoriosi?

Per una risposta attendibile è opportuno il riferimento agli ultimi dati Istat<sup>3</sup>, a iniziare dalle attività disposte dal giudice nell'ambito di progetti di messa alla prova risalenti al 2013, come si evince dal quadro sottostante le attività maggiormente prescritte sono quelle di volontariato, di studio, le attività socialmente utili, la permanenza in comunità, l'attività lavorativa.

**PROSPETTO 5. ATTIVITÀ DISPOSTE DAL GIUDICE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MESSA ALLA PROVA**  
Anno 2013, valori assoluti.

ATTIVITÀ	N.	% sui provvedimenti
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	1.830	53%
ATTIVITÀ DI STUDIO	1.475	43%
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI	785	23%
PERMANENZA IN COMUNITÀ	749	22%
ATTIVITÀ LAVORATIVA	651	19%
ATTIVITÀ SPORTIVA	445	13%
ORIENTAMENTO FORMATIVO/LAVORATIVO	424	12%
ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE	332	10%
COLLOQUI PSICOLOGICI IN USSM	306	9%
SOSTEGNO EDUCATIVO	237	7%
INVIO ALL'UFFICIO DI MEDIAZIONE	203	6%
RISARCIMENTO SIMBOLICO DEL DANNO	182	5%
BORSA LAVORO	177	5%
CONCILIAZIONE PARTE LESA	171	5%
FREQUENZA IN CENTRO DIURNO	54	2%
ALTRE	1.349	39%

Invece per quanto concerne i provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova sono stati 3.456 i provvedimenti di messa alla prova emessi nel 2013, con un aumento del 85% a partire dall'anno 2003.

Questa misura viene tuttavia applicata agli stranieri in maniera molto ridotta in quanto pochi di loro dispongono di risorse familiari e ambientali necessarie per costruire un progetto di messa alla prova.

**PROSPETTO 4. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL'ART.28 D.P.R. 448/88. Serie storica anni 2003-2013 e variazioni percentuali.**

Anni	Provvedimenti di art. 28	Variazioni %	% su inizio azione penale (a)
2003	1.863	2,8%	9,6%
2004	2.177	16,9%	10,6%
2005	2.145	-1,5%	11,1%
2006	1.996	-6,9%	10,1%
2007	2.378	19,1%	12,4%
2008	2.534	6,6%	13,6%
2009	2.701	6,6%	13,5%
2010	3.067	13,6%	14,7%
2011	3.217	4,9%	16,1%
2012	3.368	4,7%	15,1%
2013*	3.456	2,6%	-

(a) I dati si riferiscono ai minori imputati al momento in cui il Pubblico Ministro ha predisposto l'inizio dell'azione penale. Dato di fonte Istat, Rilevazione sui delitti e sulle persone per cui è iniziata l'azione penale.

<sup>3</sup><http://www.istat.it/>


Facendo riferimento ai reati dei minori in carico nell'anno 2013 prevalgono i reati contro il patrimonio (45,9%), in particolare furto (24,3%) e rapina (9,6%), ricettazione (4,9%) e i danneggiamenti (4,6%).

Elevate sono le violazioni delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti, che rappresentano il 9,5% del totale, e le lesioni personali volontarie (9,7%), seguite dalle violenze private e minacce (6%). Ma vi è anche una percentuale consistente di minori che commettono violazioni del codice della strada (4,7%) o che violano le disposizioni sulle armi (4,7%).

Infine possiamo dire che sono oltre 20 mila i ragazzi in carico ai servizi sociali della Giustizia minorile. Gli autori di reato in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell'anno 2013 sono 20.213; di questi il 36,6% (7.396 minori) è stato segnalato ai Servizi dall'Autorità Giudiziaria per la prima volta nel 2013, gli altri erano già in carico precedentemente .

La maggior parte dei minori è stata seguita dagli Uffici nell'ambito di misure all'esterno, mentre circa il 25% è stato anche ospitato nelle strutture residenziali della giustizia minorile.

FIGURA 1. SOGGETTI IN CARICO AGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI SECONDO LA NAZIONALITÀ. Serie storica, anni 2008- 2013, valori assoluti



In definitiva l'aumento dell'utenza degli USSM è dovuto non tanto alla presa in carico di nuovi soggetti – che erano il 52,4% del totale dei minori in carico nel 2008 e sono il 36,6% nel 2013 - quanto alla maggiore durata del trattamento secondo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Dott.ssa Loredana Cinzia Porcelli  
Assistente sociale

Giugno 2016